

Allegato "A" al rep. n.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese"

Ai sensi del Regolamento Regionale recante:

“Individuazione e disciplina dei Distretti del Cibo;

Articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n. 1

(Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”;

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

PREMESSA

Ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R “Regolamento regionale recante: Individuazione e disciplina dei distretti del cibo, articolo 43 della Legge Regionale 22 Gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)”, è stato definito l'Accordo di Distretto del "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese", il cui contenuto viene recepito dal presente statuto, regolato dagli articoli che seguono, che disciplinano la qui costituita associazione omonima **“Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese”**, di seguito anche solo Distretto o associazione.

NORME GENERALI

*(art. 8, comma 1, lett. a), b) del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)*

Art. 1. Ambito territoriale interessato dal Distretto

L’ambito territoriale del Distretto del cibo "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" include i territori dei seguenti comuni: Agliè, Azeglio, Bairo, Banchette, Barbania, Barone Canavese, Bosconero, Brandizzo, Brusasco, Busano, Caluso, Candia Canavese, Casalborgone, Castagneto Po, Castellamonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chivasso, Ciconio, Ciriè, Colletterto Giacosa, Cuceglio, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Foglizzo, Front, Gassino Torinese, Ivrea, Lauriano, Leinì, Lessolo, Levone, Lombardore, Loranze, Lusigliè, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montanaro, Monteu da Po, Nole, Oglanico, Orio Canavese, Ozegna, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Rivarolo Canavese, Rivara, Rivarossa, Romano Canavese, Rondissone, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Ponso, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, Scarmagno, Strambino, Torrazza Piemonte, Valperga, Vauda Canavese, Verolengo, Verrua Savoia, Vialfrè, Villareggia, Vische, Volpiano.

Art. 2 Forma giuridica che assumerà il distretto a seguito del riconoscimento - Sede

Il Distretto del cibo "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" è costituito in forma di associazione regolata dal codice civile.

L'associazione, ricorrendone i requisiti di legge, potrà richiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante l'iscrizione presso il Registro regionale delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni, ai sensi e per gli effetti del DPR 361/2000.

La sede legale è ubicata presso la Città metropolitana di Torino, in Corso Inghilterra 7; in seguito questa potrà essere ubicata, con deliberazione dell'assemblea, in altro Comune, che comunque dovrà risultare tra quelli dell'ambito territoriale del Distretto.

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea del Distretto, sedi operative e rappresentanze.

Il Distretto del cibo "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" Piemonte è stato riconosciuto con determinazione dirigenziale n. 08/A1700A/2024 del 17 ottobre 2024 della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione.

Con la costituzione dell'Associazione "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" il Presidente assumerà la rappresentanza legale del Distretto.

Successivamente alla costituzione dell'Associazione si provvederà ad individuare le modalità di finanziamento e riparto dei costi tra i soggetti aderenti.

Art. 3 Scopo e finalità del Distretto

Il Distretto è definito al fine di promuovere, nell'ambito di una strategia territoriale integrata, la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari e delle attività collegate.

L'associazione, non ha scopo di lucro ed è diretta a perseguire le seguenti finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate di seguito e nel successivo art. 4:

- rafforzare la sostenibilità ambientale della produzione agricola e delle attività collegate;
- rendere il sistema economico locale più resiliente e in grado di fronteggiare più efficacemente gli impatti del cambiamento climatico e le fluttuazioni dei mercati globali, anche grazie all'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche e/o di sistema;
- contrastare la diffusione di fenomeni di spopolamento nelle aree rurali, favorendo la continuità aziendale e la reciproca integrazione delle imprese del sistema agroalimentare locale;
- rafforzare il sistema agricolo locale e le attività collegate, incluso il turismo, in quanto strumenti di tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio, dell'identità e della cultura materiale locale;
- contribuire a un'equa distribuzione del valore aggiunto tra i soggetti delle filiere agroalimentari;
- promuovere la coesione sociale;
- favorire un più agevole accesso della popolazione residente a un cibo sano, di qualità e prodotto localmente.

Art. 4 Attività

Coerentemente con le finalità dell'Accordo, l'associazione "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" svolge le seguenti

attività di interesse generale:

- la valorizzazione dell'identità del Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese e del relativo ambito territoriale e la promozione dei prodotti e delle eccellenze storiche, culturali e sociali;
- il sostegno all'innovazione del sistema agroalimentare, ricettivo, fruttivo e culturale del territorio di riferimento, anche promuovendo l'avvio e/o la disseminazione dei risultati di progetti sperimentali o di ricerca su tematiche attinenti;
- l'individuazione di opportunità di finanziamento che possano contribuire alla sostenibilità economica delle attività dell'associazione;
- la promozione del dialogo e della cooperazione tra gli attori locali e, in particolare, tra i soci del Distretto.

Tali attività saranno individuate puntualmente nell'ambito del Piano Triennale di Distretto, di cui in seguito.

MODALITÀ E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ADERENTI

(art. 8, comma 1, lett. c) e art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 5 Aderenti al Distretto del Cibo

Possono aderire al Distretto:

- le imprese agricole ed agroindustriali, in forma singola o associata, i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- altri soggetti privati, operanti in settori diversi, che perseguano gli obiettivi del Distretto all'interno di relazioni sinergiche con il comparto agroalimentare;
- gli enti pubblici locali, le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie Turistiche Locali (ATL), gli Enti di Ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del Distretto;
- le Enotecche regionali, le Botteghe del vino, le Cantine comunali o sociali e le Strade tematiche dei prodotti agroalimentari del Piemonte di cui all'articolo 42 della L.R. 1/2019 che perseguano gli obiettivi del Distretto e ricadenti nel territorio di riferimento;
- le Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della somministrazione alimentare presenti nel territorio di riferimento del Distretto;
- le Associazioni dei consumatori e Gruppi d'Acquisto, Associazioni per la solidarietà alimentare;
- tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale di cui all'art. 4 del

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R.

I soggetti “aderenti” al Distretto saranno classificati come segue:

- aderenti promotori: i soggetti sottoscrittori del presente statuto;
- aderenti ordinari: i soggetti che aderiscono al Distretto in fase successiva.

Art. 6 Adesione delle Amministrazioni Comunali

Per garantire un’efficace partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti interessati, nonché un’agevole condivisione delle informazioni:

- aderiscono al distretto in qualità di soci alcuni Comuni ricompresi nei confini del Distretto individuati tra quelli di maggiore dimensione e dotati, pertanto, di una struttura organizzativa in grado di contribuire in modo più sistematico allo sviluppo e alla divulgazione delle attività del Distretto;
- ciascuna di queste Amministrazioni comunali agirà nell’ambito del Distretto in qualità di “capofila” di un raggruppamento che riunirà un numero più o meno ampio di Comuni limitrofi e con caratteristiche il più possibile omogenee;
- in fase di avvio dell’attività, ciascuna delle Amministrazioni capofila, con il coordinamento della Città Metropolitana, concorderà con i Comuni del raggruppamento i meccanismi organizzativi e gli strumenti di comunicazione più opportuni per garantire l’informazione e la partecipazione alle decisioni dell’intero territorio interessato;
- per la fase di avvio del Distretto, si individuano i seguenti Comuni capofila: Caluso, Casalborgone, Castellamonte, Chivasso, Ciriè, Ivrea, Leinì, Rivarolo Canavese, Strambino, ciascuno in rappresentanza degli ulteriori Comuni di cui all’Art. 1. Tale modalità organizzativa sarà oggetto di rivalutazione e, eventualmente, revisione in fase di aggiornamento triennale del Piano di Distretto. Il predetto accordo potrà, inoltre, essere rivisto preliminarmente all’aggiornamento del Piano, qualora un congruo numero di soci ne evidenziasse l’opportunità.

Art. 7 Ammissione e obblighi degli aderenti al Distretto

Tutti gli aderenti al Distretto hanno i seguenti obblighi:

- osservare i termini del Distretto nonché gli eventuali regolamenti di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- versare la quota associativa secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;
- astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi del Distretto.

L’ammissione all’Associazione "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese" avviene a seguito di:

- presentazione di domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- versamento della quota associativa definita dal Consiglio Direttivo.

L’aderente ha facoltà di recedere dall’Accordo di Distretto dandone comunicazione, con almeno tre mesi di preavviso, al soggetto referente,

fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere la quota di partecipazione per l'annualità in corso al momento dell'esercizio di tale facoltà di recesso.

L'esclusione di un aderente può essere deliberata dal Consiglio Direttivo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- dimissioni da una carica;
- decesso del titolare di impresa individuale;
- cessazione dell'impresa;
- morosità nel versamento delle quote sociali.

L'esclusione di un aderente può altresì essere deliberata dall'Assemblea del Distretto con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti nel caso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con le finalità del Distretto.

Art. 8 Requisiti soggettivi delle aziende partecipanti al Distretto

Possono aderire al Distretto le imprese

- agricole, singole ed associate,
- di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
- operanti in ambiti diversi dai precedenti, ma sinergici rispetto al comparto agroalimentare (es. turismo, servizi);

con obiettivi e caratteristiche aziendali coerenti con gli obiettivi, le finalità e le attività del Distretto.

Nel valutare tale coerenza, sarà considerato positivamente un eventuale impegno delle aziende richiedenti verso:

- l'adozione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia della biodiversità;
- l'utilizzo di materie prime e prodotti prevalentemente locali;
- l'adozione di pratiche orientate alla responsabilità sociale di impresa.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Art. 9 Organi del Distretto del Cibo

Gli organi del Distretto del Cibo sono:

- l'Assemblea del Distretto;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo o il Revisore.

COMPOSIZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO

(art. 8, comma 1, lett. d) ed e) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R; art. 12, comma 1, lett. b) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)

Art. 10 Assemblea del Distretto

Nell'Assemblea di Distretto hanno diritto di partecipare e votare tutti gli aderenti al Distretto in regola con i requisiti e le condizioni previste per l'adesione.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea del Distretto da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

L'Assemblea del Distretto si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta:

- almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

L'Assemblea del Distretto deve essere convocata dal Presidente dell'associazione con avviso contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione recapitato almeno 10 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, compresa la posta elettronica.

La seduta dell'Assemblea del Distretto è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati; essa delibera a maggioranza dei votanti presenti.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; essa delibera a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea del Distretto in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.

Per deliberare le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea del Distretto è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea del Distretto nomina tra i partecipanti un proprio Presidente per la seduta.

Le modalità di espressione del voto sono di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

È vietato il voto segreto.

Art. 11 Attribuzioni dell'Assemblea del Distretto

Spetta all'Assemblea del Distretto:

1. approvare il regolamento di funzionamento dell'Assemblea del Distretto, le sue eventuali modifiche o integrazioni, e ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
2. nominare il Consiglio Direttivo, con le limitazioni di cui all'art. 12;
3. nominare e revocare, l'organo di controllo o il revisore;
4. procedere all'esame e all'approvazione del bilancio preventivo;
5. procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio consuntivo;
6. deliberare l'importo della quota associativa;
7. deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
8. approvare il Piano del Distretto e gli eventuali aggiornamenti;
9. verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto;
10. approvare la relazione annuale redatta dal Consiglio direttivo sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto;
11. discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;
12. deliberare le modifiche dello statuto;
13. deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
14. proporre la revoca del riconoscimento del Distretto;

15. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi del Distretto.

MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

*(art. 8, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)*

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri, non superiore a undici e non inferiore a cinque. I membri del Consiglio Direttivo possono essere individuati tra i membri dell'Assemblea del Distretto, o tra soggetti esterni, e che per competenze tecniche o professionali risultano idonei a ricoprire tale incarico.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea del Distretto sono rieleggibili.

Non sono previsti a loro favore compensi o indennità, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione con qualunque forma che garantisca il ricevimento della comunicazione, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

1. nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
2. predisporre il Piano del Distretto nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea del Distretto;
3. attuare il Piano del Distretto e redigere una relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Distretto e da trasmettere alla competente autorità regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo;
4. definire le strategie e le iniziative, in particolare di carattere economico, volte a raggiungere le finalità dell'Associazione;
5. promuove le relazioni, le iniziative e il confronto con Istituzioni pubbliche e attori privati del territorio;
6. predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione;

7. stabilire la data di convocazione dell'Assemblea del Distretto;
8. proporre la quota annuale di adesione all'Associazione;
9. elaborare le proposte di regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del Distretto, quali eventuali regolamenti sulla modalità di gestione dell'Assemblea medesima, la gestione patrimoniale, la disciplina per l'acquisto di beni e servizi, il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'Associazione;
10. deliberare la partecipazione ad enti o società;
11. deliberare l'ammissione e la motivata esclusione degli aderenti.

Art. 14 Il Presidente

Il Presidente del Distretto del Cibo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Distretto del Cibo, presiede l'Assemblea del Distretto e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente riveste il ruolo di Legale Rappresentante del Distretto del Cibo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità in caso di conflitto di interessi.

In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Non sono previsti compensi o indennità al Presidente dell'Associazione "Distretto del Cibo della Pianura Canavesana e Collina Torinese", ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 15 L'Organo di controllo e revisione legale dei conti

La vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione è esercitata, ove deliberato dall'Assemblea del Distretto e/o previsto dalla legge, da un organo di controllo monocratico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti da norme di legge anche in relazione alle attività svolte.

Il Revisore può essere nominato dall'Assemblea del Distretto, dura in carica tre anni e, precisamente, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limitazioni.

Deve essere iscritto al Registro dei revisori legali. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea del Distretto e del Consiglio direttivo; deve controllare la gestione amministrativa/contabile, esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento degli stessi.

FINALITÀ DEL PIANO DEL DISTRETTO

*(art. 8, comma 1, lett. f) del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 13 novembre 2020, n. 4/R)*

Art. 16 Finalità e obiettivi del Piano del Distretto

Il Piano del Distretto viene redatto per definire le azioni necessarie al perseguimento degli obiettivi di seguito elencati.

Obiettivo generale del Piano del Distretto "Distretto del Cibo della Pianura

Canavesana e Collina Torinese" è la promozione, nell'ambito di una strategia territoriale integrata, della sostenibilità economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari e delle attività collegate.

Gli obiettivi specifici del Piano sono articolati nei seguenti punti:

1. Tutelare, sviluppare e promuovere le produzioni e le filiere che caratterizzano il sistema agroalimentare e l'identità enogastronomica del territorio.
2. Promuovere attivamente l'innovazione del comparto primario e dei settori economici collegati, con particolare riferimento, in questa fase di avvio del Distretto, alla filiera cerealicola.
3. Rafforzare, grazie al ruolo e all'azione del Distretto, le relazioni e lo scambio tra gli attori del locale sistema del cibo, promuovendone l'attitudine a ragionare e investire in un'ottica collettiva per lo sviluppo del territorio.

Nel pieno rispetto delle finalità, delle attività e dello scopo dell'associazione, le eventuali modifiche degli obiettivi sopraesposti, sia generali che specifici, non comportano modifica del presente statuto, essendo di per sé gli stessi mutabili nel tempo, anche in base a future modifiche legislative e regolamentari; di ciò si dovrà dare evidenza nel Piano del Distretto.

Art. 17 Durata e struttura del Piano del Distretto

Il Piano di Distretto ha durata triennale e prevede:

- la relazione contenente la dettagliata descrizione del metodo utilizzato per analizzare i bisogni prioritari del territorio e dei criteri che hanno portato alla delimitazione territoriale del Distretto e alla sua costituzione, l'analisi degli aspetti geografici, socioeconomici, di qualità alimentare, ambientali e culturali del territorio, con l'indicazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi e delle ricadute del Distretto sul territorio;
- la correlazione delle azioni previste con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del presente statuto;
- il ruolo dei soggetti aderenti al Distretto e la descrizione delle azioni che realizzano;
- le indicazioni delle attività di animazione locale e le risultanze previste delle medesime;
- il cronoprogramma di massima delle azioni.

Nel corso del periodo di validità il Piano di Distretto può essere aggiornato, su proposta del Consiglio Direttivo o di altro soggetto aderente all'Associazione, sulla base dell'analisi delle problematiche emerse e degli eventuali mutamenti di contesto socio-economico e deve essere approvato dall'Assemblea del Distretto come previsto del presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio del Distretto è formato da:

- entrate da quote associative;
- donazioni o lasciti testamentari di terzi;
- contributi pubblici;
- proventi dell'attività associativa;

- ogni bene mobile, immobile e utilità comunque pervenute al Distretto nello svolgimento delle proprie attività.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini di esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi del Distretto, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto associativo.

Art. 19 Esercizio e bilancio

L'Associazione redige e approva annualmente il rendiconto economico e finanziario da redigersi come prescritto dalla legge e da approvarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20 Scioglimento

Il Distretto si scioglie per volontà di tre quarti degli associati con deliberazione che individui le modalità di devoluzione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo viene devoluto ad altri enti/istituzioni che abbiano scopo analogo a quello del Distretto.

Art. 21 Norma transitoria

All'atto della costituzione dell'Associazione è nominato il primo Consiglio Direttivo secondo le previsioni proprie dei singoli soggetti aderenti.

La durata del mandato del primo Consiglio Direttivo è di tre anni.

Successivamente, il Consiglio Direttivo sarà nominato dall'Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 22 Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, della Legge Regione Piemonte 22 gennaio 2019 n. 1, del Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte del 13 novembre 2020 n. 4 e delle altre leggi in materia.

Le norme che rinviano a disposizioni di legge vanno interpretate come rimando alla disciplina pro tempore vigente, anche se diversa da quella in vigore al tempo dell'introduzione della clausola di rinvio.